



03272-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati -Presidente -  
Andrea Gentili  
Giuseppe Noviello  
Enrico Mengoni  
Fabio Zunica -Relatore-

Sent. n. 2096 sez.  
UP - 03/11/2021  
R.G.N. 20570/2021

Motivazione  
semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, nel  
procedimento penale a carico di:  
(omissis) nato a (omissis)  
avverso la sentenza del 15-12-2020 del G.U.P. del Tribunale di Bergamo;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;  
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del  
2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa  
Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza, limitatamente  
alla omessa applicazione delle pene accessorie, con rinvio al Tribunale.

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
ordinare la distruzione e  
gli atti di natura probatoria.  
Se il provvedimento è  
della sentenza n. 52  
di cui al titolo  
di cui al titolo  
di cui al titolo  
~~Imposto dalla legge~~

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Bergamo condannava (omissis) alla pena di due anni e mesi due di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 56 - 609 *bis* cod. pen., a lui contestato perché, con violenza consistita nel puntare alla gola di (omissis) (omissis) un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 20, stringendole contestualmente il collo con la mano sinistra e immobilizzandola con le gambe, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la predetta a subire atti sessuali, non riuscendo nel proprio intento poiché la (omissis) (omissis), dopo una colluttazione, era riuscita a sfilargli dalla mano l'arma; fatto commesso in (omissis)

2. Avverso la sentenza del G.U.P. orobico, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, sollevando un unico motivo, con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 609 *nonies* cod. pen., lamentando in particolare la mancata irrogazione all'imputato delle pene accessorie previste dalla norma predetta; il ricorrente evidenzia che, sebbene la condanna sia stata pronunciata per un tentativo di violenza sessuale, l'applicazione delle pene accessorie doveva comunque avere luogo, non essendo logico escludere l'operatività dell'art. 609 *nonies* cod. pen. per le ipotesi tentate, e ciò anche in considerazione del particolare rigore mostrato dal legislatore in ordine alle sanzioni accessorie per i reati in materia di libertà sessuale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In via preliminare, occorre premettere che l'impugnazione deve ritenersi rituale, posto che la sentenza gravata era inappellabile per effetto del disposto dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, per cui l'unico mezzo esperibile era il ricorso per cassazione, come del resto, per ragioni di simmetria processuale, è oggi previsto dal novellato art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d. lgs. n. 11 del 2018, il quale stabilisce che «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato», avendo questa Corte già precisato (cfr. Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Rv. 276047) che è attraverso lo strumento del ricorso





per cassazione, oggetto peraltro di espressa garanzia costituzionale, che il P.M. può fare valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena in cui sia eventualmente incorso il giudice di primo grado nella decisione di condanna, dovendosi estendere tale possibilità anche all'ipotesi in cui, come appunto nel caso di specie, venga dedotta l'omessa applicazione delle pene accessorie obbligatorie.

2. Tanto premesso in punto di rito, occorre evidenziare che la censura sollevata dal Procuratore generale è fondata nel merito.

Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 52637 del 11/07/2017, Rv. 271858), secondo cui le sanzioni accessorie previste dall'art. 609 *nonies* cod. pen., a seguito di condanna per delitti contro la libertà personale di natura sessuale trovano applicazione anche in caso di tentativo, essendo identiche, in tale ipotesi, le esigenze tutelate dalla norma sanzionatoria, risultando peraltro tale principio già applicato anche rispetto all'omessa applicazione delle pene accessorie riferite ad altre fattispecie tentate, come ad esempio la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per il reato di tentata frode in commercio (cfr. Sez. 3, n. 24190 del 24/05/2005, Rv. 231947), o ancora la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista ex art. 317 *bis* cod. pen. per il delitto di tentata concussione (Sez. 6, n. 8148 del 26/03/1992, Rv. 191402), o la sanzione accessoria della rimozione del grado per il delitto di tentato furto militare (Sez. 1, n. 12295 del 08/10/2019, Rv. 278627).

3. Alla luce di tale premessa interpretativa, deve pertanto ritenersi che il G.U.P., all'esito della condanna per il contestato reato di tentata violenza sessuale, rispetto al quale era stata irrogata la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, avrebbe dovuto applicare all'imputato (*omissis*) anche le pene accessorie obbligatorie, compatibili con la disposta condanna, previste dall'art. 609 *nonies* comma 1 n. 2 e 3 cod. pen., ovvero l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno e la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

4. A tale omissione può porsi rimedio in questa sede ai sensi dell'art. 620 lettera L) cod. proc. pen., non essendo necessari approfondimenti in sede di merito, per cui, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 609 *nonies* comma 1 n. 2 e 3 cod. pen., pene di cui deve disporsi in questa sede l'applicazione nei confronti dell'imputato (*omissis*).

5. La presente sentenza è stata redatta con motivazione semplificata, stante la non particolare complessità della questione giuridica trattata.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 609 *nonies* comma 1 nn. 2 e 3 cod. pen., pene che applica.

Così deciso il 03/11/2021

Il Consigliere estensore  
*Fabio Zunica*  
Fabio Zunica

Il Presidente  
Giovanni Liberati

*G. Liberati*

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

*G. Liberati*

